



**ISTITUTO REGIONALE
PER IL CREDITO
ALLA COOPERAZIONE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n.5694

SEDUTA N. 971

giorno : 29

mese: Aprile

anno: 2019

(Convocazione: nota prot. n.14380/Pres. del 16.04.2019)

PRESENTI

Presidente f.f.

Avv. Adolfo LANDI

Consigliere

Dott.ssa Angela Maria PERUCA

Collegio dei Revisori dei Conti:

Presidente

Dott. Massimo LASALVIA

Revisore

Dott. Giuseppe PEDALINO

Revisore

Dott.ssa Grazia GENOVA

Direttore Generale f.f.

Avv. Lorenza GIARDINA

Segretario

Avv. Donata GUAIA

Assente: - - -

**OGGETTO: Ricorso per Cassazione proposto dal Dott. Giuseppe Stefano
Fili c/IRCAC avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo –
Sezione Lavoro n.48/2019 – Nomina difensore.**



RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DAL DOTT. GIUSEPPE
STEFANO FILI' C/IRCAC AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI
APPELLO DI PALERMO – SEZIONE LAVORO N.48/2019 – NOMINA
DIFENSORE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto dell'I.R.C.A.C.;

VISTO il Regolamento del Personale, come modificato con delibera commissariale n. 2673 del 09.08.2011, approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 235 del 13.07.2012 con la quale, per tutte le motivazioni ivi indicate e sulla base del parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana contraddistinto con il n. 34295170/2010.11 del 09.12.2010 e delle prescrizioni tutorie, si è deliberato di modificare l'art.60 dello stesso Regolamento avente ad oggetto "indennità di anzianità" cassandone il III, e IV comma che prevedevano l'ipotesi di un'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto da riconoscere al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le modalità ivi indicate;

VISTA la controversia giudiziale proposta dall'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Giudice, nei confronti del Dott. Giuseppe Stefano Fili, per il recupero coattivo dell'indennità di anzianità, pari ad € 128.651,86 oltre accessori, a quest'ultimo erogata ai sensi dell'art. 60 commi 3 e 4 del Regolamento del Personale, oggi cassati;



VISTA la sentenza n. 48/2019 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro in data 24.01.2019, depositata presso la competente cancelleria in data 20.03.2019, con la quale l'adita Autorità Giudiziaria, riformando la precedente sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo n. 1910/2017, sfavorevole all'Ente, ha dichiarato non dovuta la superiore indennità e condannato l'appellato al pagamento di quanto indebitamente percepito al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali già versate, oltre accessori e condanna alle spese per gli importi ivi indicati;

VISTA la nota e-mail del 03.04.2019 dell'Avv. Mario Giudice con la quale è stato trasmesso il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, proposto dal Dott. Giuseppe Stefano Filì, notificato allo stesso legale in data 02.04.2019, contenente l'ulteriore precisazione che l'eventuale controricorso dell'Ente va depositato entro il termine del 12.05.2019;

RITENUTO opportuno resistere al presente giudizio per difendere gli interessi e la posizione dell'Ente, mediante controricorso, al fine di insistere nelle motivazioni addotte con il ricorso in appello proposto dall'Ente e vedere, pertanto, integralmente confermata la sentenza n. 48/2019, oggi impugnata innanzi la Suprema Corte di Cassazione dall'ex dipendente Dott. Giuseppe Stefano Filì;

RITENUTO, pertanto, opportuno nella specificità della fattispecie e per continuità di difesa, conferire il relativo incarico professionale



all'Avv. Mario Giudice, che ha difeso l'Ente in tutte le controversie di lavoro finalizzate al recupero della suddetta indennità ed, in particolare, già ben conosce le problematiche sottostanti alla presente controversia;

VISTA la delibera CdA n. 5541/2018 con la quale si è deliberato di:

"1) prendere atto della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 301 del 28.08.2018, trasmessa dall'Organo Tutorio con nota prot.n. 49984 del 12.09.2018, con invito all'Ente ad assumere nel merito le relative iniziative, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per gli Assessorati regionali e gli Enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di acquisizione dei servizi professionali ed equo compenso;

2) recepire, nello specifico, ogni indicazione contenuta nella suddetta deliberazione n. 301/2018, applicando i seguenti criteri:

A) Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali, i compensi saranno determinati nel rispetto della legge 4 dicembre 2017 n.172 e dei decreti ministeriali ivi citati, e precisamente:

- per gli avvocati saranno applicati i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 37/2018 (OMISSIS)";*

RITENUTO, pertanto, di poter riconoscere al citato professionista un compenso, per le varie fasi del giudizio, secondo parametri minimi indicati nel D.M. n.55/2014, per le controversie innanzi alla



Suprema Corte di Cassazione, per un valore di causa ivi ricompreso nella tabella da € 52.000,01 ad € 260.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA e rimborso spese di domiciliazione;

DELIBERA N.

per i motivi di cui in premessa ed a tutela dei diritti e delle ragioni dell'Istituto:

- di resistere al ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione proposto dal Dott. Giuseppe Stefano Filì, ex dipendente dello Istituto, contro l'IRCAC, notificato presso lo studio dell'Avv. Mario Giudice in data 02.01.2014, finalizzato alla cassazione della sentenza n. 48/2019, emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro in data 24.01.2019, depositata presso la competente cancelleria in data 20.03.2019;
- di conferire, a tal fine, per continuità di difesa, mandato professionale all'Avv. Mario Giudice, del Foro di Palermo, di rappresentare e difendere l'IRCAC nello stesso giudizio depositando nei termini di legge rituale controricorso entro e non oltre il 12.05.2019;
- di corrispondere al predetto professionista un compenso, per le varie fasi del giudizio, secondo parametri minimi indicati nel D.M. n.55/2014, per le controversie innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per un valore di causa ivi ricompreso nella tabella da € 52.000,01 ad €260.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA e rimborso spese di domiciliazione;



La presente delibera è da dichiararsi immediatamente esecutiva,
attesa la necessità ed urgenza di proporre il suddetto controricorso
entro e non oltre il 12.05.2019.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE F.F.